



COMUNE DI PIERANICA
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 50

Adunanza del **20/08/2018**

Codice Ente 10776 9 Pieranica

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ORATORIO SAN BIAGIO DI PIERANICA PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "IL SABATO DEL VILLAGGIO" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO SABATO 01/09/2018.

L'anno duemiladiciotto addì VENTI del mese di AGOSTO alle ore 16.30 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| | Presenti | Assenti |
|--|----------|---------|
| 1) RAIMONDI Valter Giuseppe Sindaco Presidente | X | |
| 2) RIBOLI Cinzia Assessore | X | |
| 3) MAZZINI Giuseppe Assessore | X | |
| | 3 | 0 |

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale BONOLDI Dr.ssa Elvira Nelly il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RAIMONDI Valter Giuseppe nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ORATORIO SAN BIAGIO DI PIERANICA PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "IL SABATO DEL VILLAGGIO" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO SABATO 01/09/2018.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti;

VISTA l'istanza pervenuta in data 16.08.2018 prot. n. 2936, con la quale Don Santino Costi, in qualità di Presidente dell'Oratorio Parrocchiale San Biagio di Pieranica con sede in Viale Lombardia n. 1, chiede al Comune di Pieranica il patrocinio con contributo per l'organizzazione della manifestazione in programma per il giorno 1 settembre 2018 denominata "IL SABATO DEL VILLAGGIO", attraverso la concessione di un contributo economico, l'esenzione dall'imposta di occupazione del suolo pubblico e l'utilizzo del logo comunale.

RITENUTO opportuno sostenere l'iniziativa sopra descritta attraverso:

- la collaborazione attraverso la promozione dell'iniziativa, concedendo un contributo economico di € 500,00, l'esenzione dall'imposta di occupazione del suolo pubblico e l'utilizzo del logo comunale;

PREMESSO che con la delibera del C.C. n. 8 del 19.02.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli Esercizi 2018-2019-2020;

CONSIDERATO che, l'erogazione del citato contributo si palesa come spesa facoltativa, la cui legittimità è subordinata al rispetto dei seguenti due requisiti:

- Mancanza di negativa influenza sull'esatto adempimento dei cosiddetti compiti obbligatori (Corte dei Conti, sez. II, n° 175 del 19/09/1988);
- Sussistenza dell'apprezzabile interesse della Comunità locale a sopportare la spesa discrezionale (TAR della Valle d'Aosta, n° 81 del 19/12/1988);

PRECISATO che i suddetti requisiti sono presenti nella fattispecie in esame e che sussiste un interesse della Comunità locale a sopportare la spesa. Infatti, da un lato occorre commisurare il contributo in relazione al volume complessivo del bilancio, che consente tale spesa facoltativa, ed alle spese sostenute in merito dall'Associazione (Primo requisito); dall'altro lato, va ben evidenziato che la comunità locale, partecipando all'attività organizzata dall'Associazione in questione è portatrice di un chiaro interesse all'erogazione del contributo, in considerazione anche dei valori che l'attività medesima si propone di raggiungere (Secondo requisito);

VERIFICATO inoltre che l'erogazione di un contributo economico all'Associazione in questione, risulta escluso dal divieto di cui all'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito in Legge 07.08.2012 n. 135, in quanto trattasi di associazione che svolge attività direttamente a favore della cittadinanza e non a favore della Pubblica Amministrazione;

TENUTO CONTO:

- in merito, del recente parere della Corte dei conti, con il quale sono state fornite importanti precisazioni in merito al concetto di "sponsorizzazioni" ed alle differenze con i diversi istituti delle "erogazioni" e "contributi". Precisamente, la Corte ha affermato che non si configura il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni laddove si sia in presenza di "contributi", cioè in presenza di un intervento finanziario del Comune, finalizzato a favorire l'erogazione di servizi ed attività in favore della collettività. Ad avviso dei giudici contabili, il contributo per poter essere tale e, dunque, non dar luogo a sponsorizzazione (ora vietata), deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e può essere erogato anche in favore di soggetti privati "rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione";

- che l'iniziativa d'interesse pubblico, cui è diretto il contributo, costituisce uno dei primari interventi del Comune nel settore di aggregazione sociale della cittadinanza e promozione turistica, di cui all'articolo 9 della Costituzione. Al riguardo, va rilevato che la Corte dei conti ha evidenziato la piena legittimità del contributo e la non configurazione del cennato divieto, laddove sia finalizzato, come in fattispecie, a sovvenzionare la cura e la tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti;

RICHIAMATO l'articolo 12 della legge 7.8.1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi che prevede: "1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1." ;

RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti, Lombardia n. 89/2013, dal quale risulta escluso il divieto di erogazione di contributi, previsto dal d.l. n. 95/2012 (c.d. spending review), l'attività svolta in favore dei cittadini, cioè della comunità amministrata, seppur quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell'ente locale;

RITENUTO pertanto opportuno concedere il Patrocinio, come sopra specificato ed un contributo economico di € 500,00, all'Oratorio Parrocchiale San Biagio di Pieranica, per l'organizzazione della manifestazione in programma per il giorno 1 settembre 2018 denominata "IL SABATO DEL VILLAGGIO";

VISTO:

- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;
- il Regolamento di contabilità del Comune;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

Di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, il patrocinio ed un contributo economico di € 500,00, a favore dell'Oratorio Parrocchiale San Biagio di Pieranica, per l'organizzazione della serata evento in programma per il giorno 1 settembre 2018 denominata "IL SABATO DEL VILLAGGIO";

Di dare atto che il mandato di pagamento sarà effettuato mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136;

Di allocare il contributo economico come segue:

- € 300,00 sulla missione 1 programma 11 codice di bilancio 10180501 del bilancio anno 2018
- € 200,00 sulla missione 5 programma 2 codice di bilancio 10510304 del bilancio anno 2018;

STANTE l'urgenza di procedere, ad unanimità di voti espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Raimondi Valter Giuseppe

Il Segretario Comunale

F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Pieranica, li 03/09/2018

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, c. 1°, D. Lgs. 267/2000.
- è stata comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135, c. 2, del D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D. Lgs. 267/2000.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pieranica, li 03/09/2018

Il Segretario Comunale

F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Pieranica, li

Il Segretario Comunale

.....



Comune di Pieranica

Provincia di Cremona

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 2, del D. Lgs. 267/2000)

Delibera G.C. n. 50 del 20/08/2018

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Pieranica, li 20/08/2018

Il Segretario Comunale
F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

2) Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Pieranica, li 20/08/2018

Il Segretario Comunale
F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly